

75.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE	PAG.
	PAG.
Congedi	3921
Disegni di legge:	
(<i>Approvazione in Commissione</i>)	3921, 3937
(<i>Deferimento a Commissione</i>)	3922
(<i>Presentazione</i>)	3922
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	3921, 3922
Proposte di legge:	
(<i>Annunzio</i>)	3937
(<i>Approvazione in Commissione</i>)	3937
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	3921
Proposte di legge (Svolgimento):	
PRESIDENTE	3922
SCARPA	3922
SANTERO, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	3923
GUERRINI RODOLFO	3923
CODACCI PISANELLI, <i>Ministro senza portafoglio</i>	3924
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
LIZZERO ed altri: Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia (5);	
LUZZATTO ed altri: Norme per l'elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia (97);	
ZUCALI: Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e del contenzioso elettorale (113);	
ARMANI ed altri: Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e del contenzioso elettorale (126)	3924
PRESIDENTE	3924
CODACCI PISANELLI, <i>Ministro senza portafoglio</i>	3924, 3929
ROBERTI	3924, 3428, 3929, 3933
TESAURO, <i>Presidente della Commissione</i>	3925 3929
GIRAUDO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	3925
BRESSANI	3929
TAVERNA	3931
CECCHERINI	3931
FORTUNA	3932
LIZZERO	3933
Corte costituzionale (Annunzio di trasmissione di atti)	3922
Interrogazioni (Annunzio)	3939
Nomina della Commissione di vigilanza sulla biblioteca:	
PRESIDENTE	3937
Sui lavori della Camera:	
PRESIDENTE	3939
Sul processo verbale:	
MESSINETTI	3920
PRESIDENTE	3920
Votazione segreta.	3937

La seduta comincia alle 10.

MAGNO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana del 24 ottobre 1963.

Sul processo verbale.

MESSINETTI. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Voglia indicare il motivo.

MESSINETTI. Per fatto personale, poiché il presidente della Commissione sanità onorevole De Maria mi ha attribuito una posizione diversa dal vero circa il modo in cui venni in possesso dei documenti sulla situazione dell'Istituto superiore di sanità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MESSINETTI. Dal *Resoconto sommario* della seduta antimeridiana del 24 scorso risulta che l'onorevole ministro Jervolino (ripeto le testuali parole del resoconto stesso) «ricorda anche, stigmatizzandolo, il fatto che l'onorevole Messinetti ha fornito, in Commissione e in aula, due diverse versioni del modo in cui sarebbe venuto in possesso dei documenti relativi all'episodio, pretendendo in ultimo — in modo assai poco credibile — di averli ricevuti in fotocopia per posta».

A questo punto, signor Presidente, ebbi a sollecitare il presidente della Commissione onorevole De Maria a precisare dinanzi alla Assemblea come si fossero svolti i fatti nelle due sedute di Commissione in cui si era dibattuta la questione, il 19 e il 26 del decorso settembre.

L'onorevole De Maria intervenne alla fine della seduta, mentre io ero assente dall'aula, dicendo anzitutto che dal verbale della seduta della Commissione sanità del 19 settembre — del quale diede lettura — «risulta che l'onorevole Messinetti ebbe effettivamente ad affermare di avere lui stesso ricevuto i documenti sottratti all'Istituto superiore di sanità, di averli trasmessi alla stampa per la pubblicazione e di avere in base ad essi redatto la sua interpellanza». E fin qui tutto bene; ma l'onorevole De Maria continuava poi: «Risulta, del pari, che l'onorevole Messinetti non contestò che il funzionario sospeso dal servizio fosse lo stesso che ebbe a consegnare a lui i documenti in questione».

Di qui il motivo della mia chiarificazione, che ha una certa importanza, signor Presidente. Nella seduta della Commissione sanità del 19 settembre, su invito dei commissari comunisti, il ministro Jervolino intervenne per precisare l'epoca in cui sarebbe stato dispo-

sto a rispondere ad un'interpellanza sull'Istituto superiore di sanità, interpellanza a firma mia e del collega onorevole Guidi. Dopo avere affermato che i fatti da noi denunziati erano al vaglio di un'apposita commissione d'inchiesta da lui stesso nominata, riferendosi a certi documenti pubblicati su *l'Unità* del 31 luglio di quest'anno, il ministro ebbe ad affermare che la fonte da cui proveniva, secondo lui, la nostra informazione, era una fonte poco attendibile; ed a tale proposito incominciò a dipingere a tinte molto fosche la figura morale di un funzionario dell'Istituto, da lui sospeso dalle funzioni, appunto perché ritenuto responsabile di avere fornito al nostro giornale la documentazione.

PRESIDENTE. Onorevole Messinetti, la prego di attenersi al fatto personale.

MESSINETTI. A questo punto affermai che i documenti al giornale li avevo forniti io stesso, e non altri. Comunque, dal verbale della seduta della Commissione del 19 settembre risulta che «l'onorevole Messinetti ebbe a dichiarare di essere stato lui stesso a ricevere i documenti sottratti ed a trasmetterli alla stampa». Questo e nulla più di questo risulta da quel verbale. Non vi è citato il mezzo attraverso cui ero venuto in possesso dei documenti, mentre io, a più riprese, durante la vivace discussione, avevo affermato di averli ricevuti per posta da un anonimo. Consideri, signor Presidente, che si era in sede referente, e pertanto senza l'assistenza degli stenografi; ed è per questo che nel verbale è comparso anche il termine «sottratti», che il segretario ha scritto, ma che io certamente non ho pronunciato. Questo e nulla più di questo, ripeto, risulta dal verbale di quella seduta della Commissione.

Il resto, quanto cioè ha affermato l'onorevole De Maria in quest'aula il 24 corrente, è frutto di illazioni e di considerazioni del tutto personali del presidente della Commissione sanità. Egli, infatti, ha affermato, come si legge nel *Resoconto sommario* della seduta: «risulta del pari», e questa è un'espressione che si presta senz'altro all'equivoco, ingenerando l'impressione che si tratti della continuazione di ciò che risulta dal verbale della seduta della Commissione, mentre null'altro è se non un'errata e del tutto arbitraria considerazione dell'onorevole De Maria.

Il presidente De Maria avrebbe dovuto leggere in aula solo il verbale della seduta della Commissione sanità del 19 settembre. Volendo andare al di là di questo, il dovere di imparzialità gli avrebbe dovuto suggerire d'altra parte l'opportunità, se non la neces-

sità, di riferire in Assemblea anche su quanto è accaduto nella Commissione sanità nella seduta immediatamente successiva a quella del 19 settembre, precisamente in quella del 26 settembre, in seguito ad una strana nota diramata alla stampa dall'agenzia *Italia*. In tale nota venivano completamente distorti i fatti e le circostanze dell'animata e, per quanto mi riguarda, leale discussione avvenuta in Commissione fra il ministro Jervolino e me.

Nella seduta del 26 settembre, io presi la parola sul processo verbale e, dopo avere vivamente biasimato il fatto che all'agenzia fossero state fornite notizie non certo rispondenti al vero, affermai nuovamente che ero stato io e non altri a fornire i documenti a *L'Unità*; e ribadii ancora una volta, in maniera chiara e inequivocabile, che la documentazione stessa mi era pervenuta per posta da parte di un anonimo.

Oggi e soltanto oggi vi è gente che si meraviglia di ciò di cui non si era meravigliata in quella sede. Sorgono, pertanto, un sospetto e un dubbio: chi ha ispirato l'agenzia *Italia*?

Comunque, in seguito alle mie proteste e rimostranze, sia il ministro Jervolino sia l'onorevole De Maria ebbero ad esprimere la loro più viva deplorazione e il loro rincrescimento per il fatto che la stampa avesse distorto e travisato lo svolgimento dei fatti. Anzi, il ministro Jervolino ebbe ad affermare di avere inviato una sua smentita ai giornali, che tuttavia era stata pubblicata soltanto da *Il Popolo*. *L'Unità* e *Il Tempo* hanno pubblicato la mia smentita.

Nella seduta del 24 scorso, per altro, è riaffiorata in aula la stessa versione fornita allora dall'agenzia *Italia*. Come mai? Inizialmente si smentisce, e poi si afferma ciò che prima si era smentito. Perché? Non riesco a comprendere certi atteggiamenti, anche e soprattutto perché, specialmente dopo la seduta del 26 settembre della Commissione, dopo l'accorato rammarico e la viva deplorazione da parte del ministro Jervolino e dello stesso onorevole De Maria, io ero certo che tutto, proprio tutto, sarebbe stato ormai riportato nell'ambito della verità e dell'obiettività.

Lo stato di colpevolezza non può essere, non dico affermato, ma neppure semplicemente adombrato, nei confronti di chicchessia, attraverso fallaci supposizioni della nostra mente e, peggio ancora, attraverso parti di comodo della nostra fantasia. Lo stato di colpevolezza deve balzare dalla realtà vera dei fatti, che sono quelli che sono e non certo quelli che, alle volte, vorremmo che fossero, signor Presidente.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

(*E approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Gasco e Migliori.

(*I congedi sono concessi*).

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Informo che nelle riunioni delle Commissioni di mercoledì 30 ottobre in sede legislativa sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla II Commissione (Interni):

« Provvidenze a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate per l'esercizio finanziario 1963-64 » (600);

dalla XII Commissione (Industria):

« Modificazioni al regio decreto-legge 26 settembre 1930, n. 1458, sulla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate » (589), *con modificazioni*.

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso i seguenti provvedimenti:

Senatori MAGLIANO TERENCE ed altri: « Concessione di un contributo straordinario di lire 30 milioni per l'organizzazione in Trento del V Congresso internazionale per la riproduzione animale e la fecondazione artificiale » (*Approvato da quella VIII Commissione*) (693);

« Concessione, a favore del comune di Roma, di un contributo straordinario di cinque miliardi di lire per l'anno 1963 » (*Approvato da quella I Commissione*) (694);

« Concessione di un contributo straordinario di quattro miliardi di lire al Consiglio nazionale delle ricerche per l'esercizio 1963-1964 » (*Approvato da quella I Commissione*) (695);

« Modifiche alla legge 9 maggio 1950, n. 261, in materia di autorizzazione di nuovi finanziamenti per l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare » (*Approvato da quella V Commissione*) (696).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1963

Trasmissione dal Senato e deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Proroga delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718, relativi al blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo ed ai contratti di appalto dei servizi di riscossione delle imposte stesse » (*Approvato da quella V Commissione*) (697).

Data l'urgenza, ritengo che questo disegno di legge possa essere fin da ora deferito in sede legislativa alla VI Commissione (Finanze e tesoro).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Annunzio di trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Comunico che nel mese di ottobre 1963 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate in segreteria a disposizione dei deputati.

Presentazione di un disegno di legge.

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Mi onoro presentare, a nome del ministro di grazia e giustizia, il disegno di legge:

« Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di due proposte di legge. La prima è quella di iniziativa dei deputati Longo, Sarpa, Messinetti, Tognoni, Alboni, Blaconi Marcella, Biagini, Di Mauro Ado

Guido, Fanales, Giorgi, Monasterio, Pasqualicchio, Sacchi Giuseppe, Zanti Tondi Carmen e Raffaelli:

« Norme per l'ordinamento sanitario, tecnico ed amministrativo dei servizi degli ospedali pubblici e del personale sanitario » (444).

SCARPA. Chiedo di svolgerla io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPA. La materia oggetto della proposta è ben nota alla Camera e anche nel recente dibattito sul bilancio della sanità abbiamo esposto con notevole ampiezza le nostre vedute al riguardo. Mi limito pertanto a ricordare ai colleghi che si tratta di un problema la cui gravità è stata documentata dagli stessi relatori per la maggioranza nelle discussioni del bilancio della sanità al Senato e alla Camera.

Lo sviluppo del patrimonio ospedaliero italiano ha subito negli ultimi anni un arresto, che ha determinato una serie di gravi inconvenienti, perché di pari passo erano invece venute crescendo le esigenze di protezione e di tutela sanitaria di larga parte della popolazione, soprattutto per l'estendersi dell'assicurazione di malattia a favore di nuove categorie di cittadini. La stampa, quindi, si è impadronita di numerosi episodi che hanno testimoniato la grave situazione di sovraffollamento degli ospedali e di mancanza di posti-letto, la cui deficienza è attualmente valutata in oltre 200 mila unità.

Riteniamo che con l'occasione sia indispensabile procedere anche ad un riordinamento degli enti ospedalieri, che a nostro parere non possono più essere considerati — come dalla vigente legislazione — opere pie od enti di beneficenza. Ci sembra inoltre indispensabile dare un diverso assetto alla carriera e alla situazione del personale sanitario degli ospedali, assicurando agli aiuti e agli assistenti la stabilità nell'impiego di cui oggi mancano, e fissando a 65 anni il limite di età per il collocamento a riposo, in modo da assicurare possibilità di più rapida carriera e di occupazione di posti adeguati ad un notevole numero degli attuali sanitari ospedalieri italiani.

La nostra proposta di legge, infine, sottolinea particolarmente la necessità che la direzione ospedaliera sia riservata alle regioni, come è previsto dalla Costituzione, e che lo sviluppo degli ospedali italiani avvenga secondo un piano organico regionale che, a nostro parere, deve essere parte non secondaria del piano regionale di sviluppo programmato dell'economia.

Per queste ragioni confido nella presa in considerazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Longo.

(*E approvata*).

Segue la proposta di legge di iniziativa dei deputati Lama, Foa, Tognoni, Guerrini Rodolfo, Naldini, Bardini, Passoni, Beccastrini, Fortuna, Rossi Paolo Mario, Valori, Malfatti Francesco, Sericciolo, Brighenti, Sanna, Giachini, Menchinelli, Di Mauro Luigi, Gatto Vincenzo, Laconi, D'Alessio, Diaz Laura, Manenti, Maschiella, Assennato, Guidi, Mariconda, Scionti, Magno, Matarrese, Marangone, Raia, Nicoletto, Lizzero, Ambrosini, Chiaromonte, Sulotto e Bertoldi:

« Norme per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle sostanze minerali e dei prodotti di cava » (571).

GUERRINI RODOLFO. Chiedo di svolgerla io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERRINI RODOLFO. La nostra proposta di legge tende a colmare le lacune della nostra legislazione in materia di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali e dei prodotti di cava. Nel nostro paese non è del tutto assente un diritto minerario, ma ci si trova di fronte ad una legislazione estremamente arretrata e incompleta, tale da costituire una delle cause fondamentali della critica situazione della nostra industria estrattiva.

Lo strumento legislativo da cui sono attualmente regolate la ricerca e la coltivazione del patrimonio minerario nazionale è vecchio di trentasei anni; esso è rappresentato, infatti, dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, la cui arretratezza non si può certo considerare superata con le modifiche ad esso apportate ventidue anni or sono, con la legge 7 novembre 1941, n. 1360.

Seppure si debba riconoscere a quel decreto il merito di avere unificato il diritto minerario italiano e codificato il principio di riservare allo Stato la disponibilità delle più importanti risorse del sottosuolo come bene pubblico, si deve però rilevare che esso recò il segno di pesanti eredità feudali, per altro aggravate dal corporativismo fascista. Quel

provvedimento lasciò ai proprietari dei suoli la disponibilità dei giacimenti marmiferi e di altri prodotti di cava; non precisò l'esatta posizione dello Stato, cui riservò trascurabili poteri in materia di indirizzo e di controllo del processo di ricerca e di coltivazione; ignorò completamente i problemi sociali dei lavoratori. Eludendo le questioni di fondo di una politica mineraria, pose su un piano di prevalenza massiccia gli interessi degli industriali concessionari, con il conseguente sacrificio degli interessi dell'economia nazionale, dei minatori e dei cavatori.

Gravi sono state e rimangono le conseguenze di tali deficienze ed arretratezze legislative: accaparramento di vaste zone e rapido predominio da parte di aziende monopolistiche capeggiate dalla Montecatini; suditanza delle aziende di Stato; mancanza di un indirizzo e di uno sviluppo d'insieme, nonché di collegamenti della industria estrattiva con processi industriali a bocca di miniera; disorganicità e disordine, illecito traffico dei permessi, speculazioni congiunturali ed azioni di rapina ai danni del patrimonio minerario italiano; nessun tangibile vantaggio per lo Stato ed assoluta noncuranza per i problemi economici e sociali dei lavoratori, le cui condizioni si fanno sempre più precarie e pesanti.

La gravità di queste conseguenze, del resto, è in questo momento drammaticamente sottolineata dalla situazione dei minatori della miniera Marchi di Ravi, di cui la Camera si è di recente occupata.

Questo insieme di circostanze e di considerazioni porta a giudicare superati gli attuali strumenti legislativi in materia mineraria e pone l'esigenza di un loro sostanziale rinnovamento sotto i vari punti di vista. A questa esigenza ci siamo richiamati presentando la nostra proposta di legge, nella elaborazione della quale ci siamo massimamente ispirati al concetto della programmazione economica e quindi al posto che, nel quadro di essa, deve occupare l'industria mineraria.

Per sviluppare una effettiva politica di piano non si può infatti prescindere dalla insostituibile funzione che ha una industria di base, quale è appunto quella mineraria, né da un deciso intervento dello Stato e degli enti pubblici, che influisca concretamente nella determinazione della politica mineraria in senso antimonopolistico e in modo conforme alle esigenze del paese. Si deve perciò tener conto, da una parte, delle possibilità concrete del nostro sottosuolo e, dall'altra, dei dettami costituzionali in materia di sviluppo econo-

mico e sociale, in ordine ai compiti assegnati agli enti locali e soprattutto alla regione.

Nel suo complesso la proposta di legge, postulando il superamento delle vigenti disposizioni, si pone il sostanziale obiettivo di fissare le basi di alcuni indirizzi di fondo per una politica mineraria intesa a promuovere un deciso sviluppo tecnico, economico e sociale del nostro apparato estrattivo. Si tratta di collocare i concessionari in una nuova posizione, che corrisponda alle esigenze economiche, sociali e tecniche della nostra economia mineraria.

In definitiva, e per i motivi sommariamente esposti, si chiede alla Camera di rivedere a fondo la legislazione mineraria, in modo che, rimuovendo gli ostacoli che la nostra industria estrattiva ha incontrato e incontra, sia possibile dare al paese una moderna legislazione per le nostre miniere e cave, tale da contribuire, nel quadro della programmazione economica, alla rinascita e allo sviluppo di questo importante settore produttivo.

Chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare ?

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Lama.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

Le proposte di legge oggi prese in considerazione saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Seguito della discussione delle proposte di legge Lizzero ed altri (5); Luzzatto ed altri (97); Zucalli (113); Armani ed altri (126), contenenti norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e per la disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e del contenzioso elettorale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge Lizzero ed altri; Luzzatto ed altri; Zucalli; Armani ed altri, contenenti norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e

per la disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e del contenzioso elettorale.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri sono stati approvati i primi 29 articoli mentre è stata accantonata la votazione dell'articolo 16 e dei relativi emendamenti, compreso l'articolo aggiuntivo 16-bis Roberti.

La Commissione ha proposto di aggiungere, dopo il secondo comma dell'articolo 16, il seguente:

« Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio ».

Quale è il parere del Governo su questo emendamento ?

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Roberti, mantiene i suoi due emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

ROBERTI. No, signor Presidente. Aderiamo all'emendamento della Commissione, che sostanzialmente accoglie il concetto del nostro secondo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 16, modificato dall'emendamento della Commissione:

« Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al precedente articolo 13, primo comma, dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

Le liste devono essere presentate da non meno di 300 e non più di 500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni della circoscrizione.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel Collegio.

L'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'esame delle liste presentate entro due giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste.

Contro la eliminazione di liste o di candidati è ammesso ricorso all'Ufficio centrale regionale.

Per la presentazione e la decisione di detti ricorsi si osservano le norme di cui all'articolo 23 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

Il manifesto contenente le liste dei candidati deve essere pubblicato entro il quin-

dicesimo giorno antecedente quello delle elezioni».

(È approvato).

Gli onorevoli Roberti, De Marsanich, Abelli, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marzio Ernesto, Franchi, Galdo, Giugni Lattari Jole, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Guarra, Manco, Michelini, Nicosia, Romeo, Romualdi, Servello, Sponziello, Tripodi e Turchi hanno proposto il seguente articolo 16-bis:

« Nessun candidato può essere compreso in liste circoscrizionali portanti contrassegni diversi, né in più di tre liste circoscrizionali, pena la nullità della sua elezione ».

Questo articolo aggiuntivo è già stato illustrato nella seduta di ieri. La Commissione? TESAURO, *Presidente della Commissione*. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 16-bis Roberti, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Si dia lettura dei successivi articoli da 30 a 46, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

MAGNO, *Segretario*, legge:

ART. 30.

Contro la elezione dei consiglieri regionali è ammesso ricorso amministrativo al Consiglio regionale sia in materia di eleggibilità sia in materia di operazioni elettorali.

Il ricorso deve essere depositato nella segreteria del Consiglio entro quindici giorni dalla proclamazione; entro lo stesso termine il ricorso, a cura di chi lo ha proposto, deve essere giudiziariamente notificato alla parte che vi ha interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.

Il Consiglio regionale deve deliberare sui ricorsi amministrativi presentati entro sessanta giorni dal loro deposito; quando non si provveda entro detto termine, sono ammessi direttamente i ricorsi giurisdizionali previsti dagli articoli 31 e 32.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati.

(È approvato).

ART. 31.

Contro le deliberazioni adottate in base all'articolo 29 o all'articolo 30 dal Consiglio regionale in materia di eleggibilità, è ammesso ricorso giurisdizionale alla Corte d'appello di Trieste entro trenta giorni dalla notifica della deliberazione.

La Corte d'appello di Trieste decide entro novanta giorni dal deposito del ricorso.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme del Titolo IV e dell'articolo 40 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

(È approvato).

ART. 32.

Contro le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale in materia di operazioni elettorali è ammesso ricorso giurisdizionale anche di merito, al Consiglio di Stato, entro trenta giorni dalla notifica della deliberazione.

Il Consiglio di Stato decide entro novanta giorni dal deposito del ricorso.

Si applica il disposto dell'articolo 40 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

(È approvato).

ART. 33.

Il Consiglio regionale, la Corte d'appello, il Consiglio di Stato, quando accolgono i ricorsi loro presentati, correggono i risultati delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.

La deliberazione con cui il Consiglio regionale accoglie un ricorso ad esso presentato e provvede alla eventuale sostituzione, come disposto dal comma precedente, ha effetto con la scadenza del termine, previsto dalla presente legge, entro cui è ammesso ricorso contro la deliberazione stessa alla Corte d'appello o al Consiglio di Stato; qualora detto ricorso sia presentato, si applica la disposizione dell'articolo 42.

(È approvato).

ART. 34.

Quando successivamente alle elezioni un consigliere regionale venga a trovarsi in una delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità, il Consiglio regionale, con la procedura prevista dal proprio regolamento interno, ne deve dichiarare la decadenza, sostituendolo con chi ne ha diritto.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati.

(*È approvato*).

ART. 35.

Quando il consigliere regionale è venuto a trovarsi nella condizione prevista dall'articolo 34, è ammesso ricorso amministrativo al Consiglio regionale perché ne dichiari la decadenza; il ricorso deve essere depositato nella segreteria del Consiglio e, a cura di chi lo ha proposto, deve essere giudiziariamente notificato entro cinque giorni dal deposito alla parte che vi ha interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.

Il Consiglio regionale deve deliberare sul ricorso entro sessanta giorni dal deposito; quando non vi provveda entro detto termine, è ammesso direttamente il ricorso giurisdizionale previsto dall'articolo 36.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati.

(*È approvato*).

ART. 36.

Contro la deliberazione adottata dal Consiglio regionale in materia di decadenza per cause sopravvenute di ineleggibilità ai sensi dei precedenti articoli 34 e 35, è ammesso ricorso giurisdizionale alla Corte d'appello di Trieste entro trenta giorni dalla notifica della deliberazione.

La Corte d'appello decide entro novanta giorni dal deposito del ricorso.

(*È approvato*).

ART. 37.

Salvo quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 10, quando per un consigliere regionale esista o si verifichi qualcuna delle incompatibilità previste dalla legge, il Consiglio regionale, nei modi previsti dal suo regolamento interno, glielo contesta, anche d'ufficio; il consigliere regionale ha dieci giorni di tempo per rispondere; entro dieci giorni successivi a detto termine, il Consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere regionale di optare tra il mandato consiliare e la carica che ricopre.

Qualora il consigliere regionale non vi provveda entro i successivi quindici giorni, il Consiglio regionale lo dichiara decaduto.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni a chi vi ha interesse.

(*È approvato*).

ART. 38.

Quando nei riguardi di un consigliere regionale esista o si verifichi qualcuna delle cause di incompatibilità previste dalla legge, è ammesso ricorso amministrativo al Consiglio regionale, affinché provveda ai sensi dell'articolo precedente.

Il ricorso, a cura di chi lo ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente all'interessato.

Si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

(*È approvato*).

ART. 39.

Quando il Consiglio regionale cui sia stato presentato il ricorso amministrativo di cui all'articolo precedente non provveda nei termini prescritti ad adottare i provvedimenti previsti dagli articoli 37 e 38, è ammesso ricorso giurisdizionale alla Corte d'appello di Trieste.

Contro le deliberazioni del Consiglio regionale in materia di incompatibilità è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso giurisdizionale alla Corte d'appello di Trieste.

La Corte d'appello entro novanta giorni dalla presentazione dei ricorsi di cui ai commi precedenti decide sulla sussistenza della causa di incompatibilità. Ove dichiarare l'incompatibilità, assegna, con la stessa pronuncia, al consigliere regionale un termine di giorni dieci per optare tra il mandato consiliare e la carica che ricopre. Qualora il consigliere regionale non vi provveda entro il predetto termine, la Corte d'appello lo dichiara decaduto dal mandato consiliare.

La sentenza di decadenza, a cura della cancelleria della Corte d'appello, è notificata al presidente del Consiglio regionale, al consigliere dichiarato decaduto e a chiunque altro vi abbia interesse.

(*È approvato*).

ART. 40.

Quando il Consiglio regionale o la Corte d'appello pronunciano la decadenza di un consigliere regionale, ai sensi degli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39, provvedono a sostituirlo con chi ne ha diritto.

Quando sia stato presentato uno dei ricorsi giurisdizionali previsti dagli articoli precedenti, il Consiglio regionale non può adottare alcun provvedimento di decadenza o di sostituzione per i casi che formano oggetto del ricorso.

(*E approvato*).

ART. 41.

Possono presentare i ricorsi previsti dalla presente legge gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.

Può inoltre presentare i ricorsi di cui al comma precedente il Commissario del Governo nella Regione.

(*E approvato*).

ART. 42.

I ricorsi giurisdizionali al Consiglio di Stato ed alla Corte d'appello sospendono di diritto le deliberazioni del Consiglio regionale contro le quali i ricorsi stessi sono presentati.

(*E approvato*).

ART. 43.

Nella prima adunanza ed in quelle successive fino alla entrata in vigore del regolamento interno previsto dall'articolo 21 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia saranno applicate, per la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio regionale, per l'ordine delle discussioni e delle votazioni e per la polizia delle adunanze, le norme contenute negli articoli 235, 237, 290, 293, 294, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303 e 304 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, in quanto risultino applicabili e non contrastino con le norme sancite dallo statuto predetto.

(*E approvato*).

ART. 44.

Nella prima adunanza la Presidenza provvisoria del Consiglio regionale è assunta dal consigliere più anziano di età. I due consiglieri più giovani funzionano da segretari.

In detta adunanza, e, se necessario, in quelle immediatamente successive, il Con-

siglio provvede alla convalida dell'elezione dei consiglieri ed alla costituzione dell'Ufficio definitivo di Presidenza con l'elezione del presidente, di due vicepresidenti e di due segretari.

Nella elezione dell'Ufficio di Presidenza ciascun consigliere vota un solo nome per i posti di vicepresidente ed uno per i posti di segretario.

(*E approvato*).

ART. 45.

Costituito l'Ufficio definitivo di Presidenza, il Consiglio procede alla elezione del presidente della Giunta regionale e, successivamente, a quella dei componenti della Giunta medesima, a norma degli articoli 35 e 36 dello Statuto speciale della Regione.

(*E approvato*).

ART. 46.

Fino a quando non sarà emanata la legge regionale prevista dall'articolo 34, primo comma, dello Statuto, la Giunta regionale è composta dal presidente, da otto assessori effettivi e da due assessori supplenti.

(*E approvato*).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 47.

MAGNO, *Segretario*, legge:

« Per la prima elezione del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia le cause di ineleggibilità previste dal primo comma dell'articolo 7 non hanno effetto se le funzioni siano cessate entro sette giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, De Marsanich, Abelli, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marzio Ernesto, Franchi, Galdo, Giugni Lattari Jole, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Guarra, Manco, Michelini, Nicosia, Romeo, Romualdi, Servello, Sponziello, Tripodi e Turchi hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« Per la prima elezione del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia le cause di ineleggibilità previste dal primo comma dell'articolo 7 non hanno effetto se entro sette giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi vi sia stata effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduto, nei casi previsti dalla lettera b) del

primo comma dell'articolo 7, dalla formale presentazione di dimissioni, anche se non vi sia stata la loro accettazione o presa d'atto ».

ROBERTI. L'emendamento è assorbito in seguito alla reiezione dei nostri emendamenti con i quali questo era connesso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 47 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 48.

MAGNO, *Segretario*, legge:

« Gli articoli di cui al Titolo II ed al Titolo IV della presente legge hanno vigore anche successivamente alla entrata in vigore della legge regionale prevista dall'articolo 13 dello Statuto ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, De Marsanich, Abelli, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marzio Ernesto, Franchi, Galdo, Giugni Lattari Jole, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Guarra, Manco, Michelini, Nicosia, Romeo, Romualdi, Servello, Sponziello, Tripodi e Turchi hanno proposto di sopprimerlo.

L'onorevole Roberti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ROBERTI. Il primo comma dell'articolo 48 è stato soppresso dalla Commissione, mentre il secondo comma è stato modificato. Ma a noi pare che l'articolo, anche così come è stato modificato dalla Commissione, sia in contrasto con l'articolo 69 dello statuto regionale, che reca: « Con legge della Repubblica saranno emanate, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, le norme per la elezione e la convocazione del primo consiglio regionale con i criteri stabiliti nell'articolo 13 ».

In sostanza, ritorna qui per ragioni di materia, e non per ragioni di termine, quella stessa eccezione di ordine costituzionale che sollevammo all'inizio della presente discussione.

L'articolo 5 dello statuto regionale conferisce alla regione la potestà legislativa relativa alle elezioni del consiglio regionale. L'articolo 69 prevede una deroga a tale comma e trasmette al Parlamento — per così dire — la potestà di legiferare in merito alla elezione del primo consiglio regionale. Deroga, perciò, eccezionale, così come è eccezionale la delega contenuta nell'articolo 65 dello statuto per quanto riguarda le norme di attuazione, che saranno stabilite con decreti legislativi.

Ciò stante, noi abbiamo sostenuto all'inizio di questo dibattito che tale deroga, per

l'eccezionalità della sua stessa natura, dovesse essere contenuta nei termini di tempo precisi e tassativi stabiliti dall'articolo 69. Quindi, sollevammo l'eccezione conseguente per quanto riguardava i termini. La Camera non ritenne di doverla accogliere, ma noi restiamo più che mai fermi nella nostra opinione che il termine di quattro mesi, fissato dall'articolo 69 dello statuto, non potesse correttamente superarsi se non attraverso una nuova legge costituzionale, che noi avevamo proposto.

Ma ora sorge un altro motivo di eccezione, cioè quello relativo alla estensione della deroga per materia. Soltanto l'elezione del consiglio regionale può essere regolata dalla Camera; quindi non può la Camera, attraverso questa sua potestà legislativa in certo qual senso delegata dalla legge costituzionale istitutiva della regione, stabilire che talune norme — che essa è stata autorizzata ad emanare esclusivamente per l'elezione del primo consiglio regionale — continueranno a sopravvivere anche dopo che la regione, attraverso l'applicazione dell'articolo 13 dello statuto, si sarà data la propria legislazione elettorale.

Noi riteniamo che questo non sia costituzionalmente ammissibile per la gerarchia delle norme e quindi per la corretta formazione e produzione delle norme giuridiche. Ecco perché noi molto semplicemente, senza sollevare gravi questioni di ordine costituzionale, proponiamo in questa sede la soppressione pura e semplice dell'articolo 48. Il fatto che la Commissione abbia soppresso il primo comma dell'articolo 48, ritenendolo pleonastico, rappresenta la conferma della validità del principio da noi enunciato. Tale primo comma ribadiva il principio della eccezionalità della deroga stabilita dall'articolo 69 dello statuto.

Noi non riteniamo che su ciò vi debba essere opposizione da parte della Commissione e del Governo, anche perché non vediamo quali danni potrebbero derivare dall'abrogazione di questa norma. Gli articoli di cui ai titoli II e IV sono indubbiamente articoli che regolano talune modalità, forme e situazioni elettorali che lo statuto regionale potrebbe regolare nello stesso modo o in modo diverso. D'altra parte, le competenze legislative della regione sono chiaramente definite e stabilite, cioè devono svolgersi con l'osservanza dei limiti generali indicati nell'articolo 4 dello statuto e, in forza dell'articolo 5, « in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie ». Quindi, non vedo quale ostacolo vi sia a la-

sciare esercitare alla regione la potestà legislativa per tutta la materia elettorale, come prevede l'articolo 5 dello statuto.

Se così non si facesse, allora noi dovremmo avanzare le più ampie riserve sulla costituzionalità di questa norma di legge, riserve che terremmo a sottolineare per trarne poi tutte le conclusioni possibili, anche in sede diversa da quella legislativa.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento soppressivo dell'articolo 48?

TESAURO, Presidente della Commissione. La Commissione è nettamente contraria all'emendamento, ostandovi il dettato tassativo di una norma costituzionale che implicitamente lo stesso onorevole Roberti ha richiamato, e precisamente l'articolo 15 dello statuto regionale, che recita: « Sono elettori del consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione. Sono eleggibili al consiglio regionale gli elettori che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età il giorno delle elezioni. L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro consiglio regionale, di un consiglio provinciale, o di sindaco di un comune con popolazione superiore a 10 mila abitanti. Altri casi di incompatibilità ed i casi di ineleggibilità sono stabiliti con legge dello Stato ».

PRESIDENTE. Il Governo?

CODACCI PISANELLI, Ministro senza portafoglio. Il presentatore dell'emendamento, con l'acume giuridico che lo distingue, ha sollevato una interessante questione di gerarchia tra le fonti e ha ritenuto che l'articolo 48 sia in contrasto con la Costituzione.

Ora, anche se vi potessero essere dubbi circa l'interpretazione più corretta della Carta costituzionale entrata in vigore il 1° gennaio 1948, qualunque dubbio dovrebbe essere fugato dalla lettura dell'ultimo comma dell'articolo 15 dello statuto regionale, giustamente invocato dal presidente della Commissione onorevole Tesaurò. Siamo di fronte ad una norma di carattere costituzionale. D'altra parte, sono sicuro che l'onorevole Roberti sarà d'accordo sul fatto che quando una data competenza legislativa sia riservata allo Stato, lo Stato abbia il dovere di non farne getto. Ora, l'ultimo comma dell'articolo 15 dello statuto regionale riserva proprio una competenza legislativa allo Stato, quindi al Parlamento nazionale, e a questa competenza evidentemente non si vuole in alcun modo rinunciare.

Sono sicuro che l'onorevole Roberti converrà sull'opportunità che non possano va-

lere per una regione casi di incompatibilità e di ineleggibilità diversi da quelli previsti per un'altra regione. In altri termini, dal punto di vista della gerarchia delle fonti, non possiamo non ritenere che la determinazione dei principi generali spetti alla legislazione statale, e che ad essi la legislazione regionale debba uniformarsi.

Perciò il Governo è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione, né dal Governo?

ROBERTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 48, del quale l'onorevole Roberti ha proposto la soppressione.

(E approvato).

Si dia lettura dell'articolo 49, ultimo della proposta di legge.

MAGNO, Segretario, legge:

« Le spese per la prima elezione del consiglio regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia sono a carico dello Stato.

Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con gli stanziamenti previsti dallo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64.

Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle spese predette è autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni da introdurre in bilancio in dipendenza delle disposizioni della presente legge ».

BRESSANI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRESSANI. La proposta di legge che la Camera si accinge ad approvare è una buona legge elettorale. Lo possiamo tranquillamente affermare nonostante i rilievi avanzati tanto in sede di discussione generale quanto di esame dei singoli articoli. Il testo corrisponde esattamente ai principi fissati nello statuto del Friuli-Venezia Giulia in materia di costituzione degli organi regionali. Per il resto, è largamente conforme alla disciplina delle operazioni elettorali contenuta nel testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, dalla quale poco si discosta.

Le diversità sono comunque giustificate sia nel differente tipo di consultazione, sia dalle

sue ristrette dimensioni territoriali, sia da esigenze che si presentano anche in campo nazionale. Così, ad esempio, appare opportuna una certa contrazione dei termini per gli adempimenti formali inerenti alla preparazione delle elezioni; esiste, invero, l'esigenza di rendere più spedito lo svolgimento della campagna elettorale, ciò che può avvenire senza inconvenienti in un clima di più matura consapevolezza civica.

Questo, del resto, è un complesso di norme di carattere transitorio, destinato a regolare la prima elezione del consiglio regionale, al quale spetterà dettare la disciplina definitiva in materia elettorale.

Ma in questo provvedimento vi è una parte destinata a durare e che non sarà sostituita nell'esercizio della attività normativa del futuro consiglio regionale, come quella che attiene a materia riservata esclusivamente al legislatore statale: ed è la parte concernente il diritto elettorale passivo, cioè la regolamentazione delle cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza e del relativo contenzioso.

Si è fatto un lavoro notevole inteso ad introdurre maggiore chiarezza ed organicità in questa delicata materia, per meglio assicurare la libertà di espressione del voto da parte degli elettori e meglio garantire l'indipendente esercizio del mandato da parte degli elettori.

La cura posta, poi, nel regolare la procedura del contenzioso elettorale, con l'intervento degli organi di giustizia amministrativa e della magistratura ordinaria, rispettivamente in materia di regolarità delle operazioni elettorali e di ineleggibilità ed incompatibilità, rivela la giusta preoccupazione di assicurare il concreto funzionamento di quelle garanzie, sottraendole ad ogni possibile arbitrio ispirato a ragioni di parte.

Ci sembra giusto sottolineare questo aspetto della legge perché esso ha un significato che trascende questo caso particolare. Ci troviamo dinanzi ad una esperienza politica nuova, quella delle regioni, un'esperienza ancora in fase di maturazione, almeno per ciò che riguarda le regioni a statuto ordinario. Orbene, nel testo in approvazione si riconosce la volontà di porre a presidio di questa nuova esperienza politica un rigoroso criterio di legalità. Non crediamo si tratti di puro formalismo giuridico; riteniamo invece che ciò costituisca una garanzia di libertà, che deve valere anche per le autonomie locali a qualsiasi livello, ed anche per le regioni.

Onorevoli colleghi, l'approvazione di questa legge elettorale apre la via alla effettiva

creazione della regione con la formazione dei suoi organi elettivi. Nella previsione che ciò avvenga in un tempo ormai prossimo, sembra lecito ed opportuno già in questa sede formulare un augurio, ed è che l'ordinamento della nuova regione, solo schematicamente disegnato nello statuto regionale, venga quanto prima integrato dalle norme di attuazione, da emanare ai sensi dell'articolo 65 della legge costituzionale nell'esercizio della delega legislativa concessa al Governo.

Proprio perché vogliamo che l'attività del nuovo istituto regionale si svolga sui binari delle norme costituzionali e nel quadro dell'ordinamento giuridico dello Stato, nello spirito di una giusta concezione dell'autonomia che escluda abusi e prevaricazioni, chiediamo che il Governo della Repubblica, una volta costituiti gli organi regionali, non frapponga indugi a dettare una completa e organica disciplina di attuazione della norma statutaria e con pari tempestività trasferisca alla regione gli uffici e le funzioni che ad essa spettano, ponendo i suoi organi in grado di esplicare una concreta attività.

Punti particolari di attuazione dello statuto dovranno pure essere affrontati con questo *animus* di pronta e aperta collaborazione tra Stato e regione; tra essi in prima linea l'istituzione del circondario di Pordenone nell'ambito della provincia di Udine e la costituzione dell'ente del porto di Trieste, che in quell'importante centro è considerato necessario coronamento ed integrazione dell'autonomia regionale.

Il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore della proposta di legge. Già è stato più volte richiamato il carattere di adempimento di un obbligo costituzionale che ad essa inerisce. Ma questo nostro voto non è dato soltanto per doverosa osservanza della norma costituzionale.

A questo voto la democrazia cristiana partecipa con un senso di aperta fiducia nella validità dell'istituto che, attraverso questo strumento elettorale, sta per avviarsi ad effettivo funzionamento.

Le autonomie locali — anche le autonomie regionali — se sorrette dal senso di civica responsabilità delle popolazioni e maturate attraverso l'esigenza consapevole e sentita dell'autogoverno, sono condizione di effettiva democrazia e di rafforzamento delle istituzioni di libertà e dell'ordinamento repubblicano.

La democrazia cristiana ha fiducia nelle popolazioni del Friuli-Venezia Giulia; sa che la Camera, che ha già approvato lo statuto speciale e sta per approvare oggi la legge elet-

torale, concorre in tal modo ad affidare alle genti friulane e giuliane uno strumento di cui esse sapranno fare buon uso. E ciò non soltanto nell'interesse di quelle zone, in vista del loro sviluppo civile ed economico, ma anche e soprattutto nell'interesse della patria italiana.

Sono stati prospettati — l'autonomia del Friuli-Venezia Giulia — presunti pericoli inerenti alla presenza di minoranze linguistiche in quel territorio; si è profetizzato l'insorgere di difficoltà nei rapporti con tali minoranze, sulla base di una asserita analogia di situazioni con altre zone del paese.

La verità è che tali problemi sono sorti indipendentemente dall'istituzione della regione, e sono stati affrontati e risolti con strumenti giuridici che prescindono dallo statuto di autonomia. Non sarà l'autonomia regionale — e ne siamo certi — a produrre un'artificiosa esasperazione di questi problemi, né ad estendere l'area ad essi interessata. Nella misura in cui essa collega, in un unico contesto istituzionale, la Venezia Giulia e Trieste al Friuli, la regione costituirà invece uno strumento di rafforzamento dell'italianità al confine orientale. Di questo non possono dubitare quanti conoscono i reali sentimenti di quelle popolazioni e ne ricordano l'atteggiamento nei momenti più dolorosi della storia del nostro paese.

Chi teme, o mostra di temere, che l'autonomia regionale indebolisca quei sentimenti e ponga in discussione quel passato, volutamente ignora il senso che l'iniziativa regionalistica ha assunto presso la grande maggioranza dell'elettorato friulano e giuliano; iniziativa che la democrazia cristiana — prima fra tutte le forze politiche — ha promosso e sostenuto.

Il significato dell'autonomia regionale, nella mente e negli intenti dei friulani e dei giuliani, non risiede certo in una volontà di assurda contrapposizione agli organi costituzionali dello Stato o di separazione dalla vita culturale, civile ed economica della società nazionale. Risiede, invece, nell'intento di una più completa ed organica valorizzazione, attraverso la regione, di tutte le energie morali e civiche e delle risorse materiali di cui sono dotate quelle terre, nel quadro dell'unità della comune patria italiana. (*Applausi al centro*).

TAVERNA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVERNA. Noi liberali nella passata legislatura abbiamo combattuto con tutte le no-

stre forze l'istituzione della regione Friuli-Venezia Giulia; e ciò in rispondenza alla nostra impostazione generale, favorevole, sì, a un largo decentramento amministrativo, ma al di fuori di ogni strutturazione politica. In quest'aula e fuori, nelle province interessate, abbiamo individuato e indicato le gravi conseguenze e i pericoli che l'istituto della regione in generale potrà arrecare alla struttura dello Stato, alla vita democratica del paese; e in particolare la minaccia che la regione speciale Friuli-Venezia Giulia può costituire al confine orientale della patria.

Di fronte ad una non modificabile maggioranza dominata dalle sinistre, la nostra azione si è palesata vana. Ormai siamo dinanzi ad un fatto compiuto. Cosa dobbiamo fare? La legge istitutiva della regione è stata approvata. Il peggio è fatto, e non lo si può purtroppo disfare. Una attività ritardatrice si rivelerebbe non soltanto sterile, ma dannosa per gli interessi delle tre province. Infatti, ogni iniziativa in quelle zone è bloccata; qualsiasi richiesta, anche di carattere urgente, è accantonata; opere pubbliche indifferibili, sviluppo del medio credito, ecc., tutto è differito. Ricordo qui in particolare quanto è avvenuto per la gestione dell'unica miniera del Friuli, la miniera di Flaibano, che è stata sottratta alla competenza della regione perché la regione non era in condizioni di potervi provvedere.

Secondo il principio liberale, noi dobbiamo prestare ossequio alla legge del Parlamento, se pure, prima che essa fosse deliberata, la combatteremo. Oggi però è nostro dovere operare dall'interno degli organi regionali per ottenerne il migliore funzionamento, evitando esorbitanze e distorsioni e indirizzando l'azione regionale all'esclusivo vantaggio delle popolazioni locali nel quadro degli interessi unitari dello Stato.

Per questi motivi, ferma restando la nostra opposizione di principio alla estensione dell'istituto regionale, noi daremo voto favorevole alla proposta di legge. (*Applausi*).

CECCHERINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CECCHERINI. Nell'annunciare il voto favorevole del gruppo socialista democratico sulla proposta di legge, mi sia consentito di illustrarne brevemente il significato.

Allorché in sede regionale e nazionale fu agitato il problema di concedere alla regione Friuli-Venezia Giulia uno statuto speciale, i socialdemocratici friulani, isontini e triestini non mostrarono soverchio entusiasmo. Per-

plexità di ordine politico — di politica generale soprattutto — ed una impostazione programmatica che i socialdemocratici ritenevano più aderente al loro modo di vedere, avevano consigliato al mio partito un atteggiamento, se non di scetticismo, almeno di riserva e di prudenza. Eravamo all'epoca in cui l'Assemblea Costituente inquadrava nella Costituzione repubblicana i principi ispiratori di una nuova epoca di storia, iniziata in Italia con la liberazione.

Non rivendichiamo, quindi, alcun diritto di primogenitura fra coloro che operarono per assicurare alla regione Friuli-Venezia Giulia lo statuto speciale che con l'approvazione della presente proposta di legge avrà presto vita.

Con l'andare del tempo le nostre perplessità venivano via via attenuandosi: considerazioni di natura economico-sociale prendevano il sopravvento su quelle di natura essenzialmente politica. Ci si trovava di fronte, specialmente nella zona più ampia e popolosa della regione — il Friuli — ad una depressione economica che acuiva il divario di questa zona, posta agli estremi limiti del confine orientale della patria, rispetto a quelle più ricche del nord.

Questa affermazione trova conferma nel fatto che nel censimento del 1961 la popolazione del Friuli risultava diminuita di oltre 60 mila unità rispetto al 1951, e questa diminuzione non è originata dall'eccesso della mortalità sulla natalità, poiché è noto come nella popolazione delle zone nord-orientali d'Italia la natalità raggiunga limiti elevati in confronto alle altre regioni dell'Italia settentrionale. Trattasi di un imponente esodo dovuto alla necessità per tanti cittadini friulani di abbandonare le loro terre, così aride di risorse economiche, per trovare altrove possibilità di lavoro.

Per il Friuli ben poco (e lo dobbiamo dire chiaramente ed obiettivamente) è stato fatto dai governi succedutisi fino ad oggi. I friulani sanno soffrire in silenzio, non danno fastidio, come si dice in gergo parlamentare, abituati fin dal momento in cui si affacciano sul mercato del lavoro a fare le valigie, magari anche per i paesi più lontani del mondo.

Di fronte, dunque, a questa carenza degli organi centrali, direttamente o indirettamente controllati dallo Stato, i socialdemocratici friulani, isontini e triestini hanno ravvisato nell'istituzione della regione a statuto speciale una via d'uscita per ridurre la depressione economica della zona.

Sono questi i motivi essenziali che ci hanno consigliato in questi ultimi anni di ope-

rare coscienziosamente affinché la regione Friuli-Venezia Giulia venisse costituita con il suo statuto speciale; opera che si è concretata con la presentazione, ad iniziativa del gruppo socialdemocratico, della proposta di legge che reca la firma del collega e compagno onorevole Zucalli.

Noi siamo certi, onorevoli colleghi, che, data la nota serietà politica ed amministrativa delle popolazioni della regione, questo nuovo istituto raggiungerà gli scopi che con il loro voto favorevole i socialdemocratici auspicano. (*Applausi*).

FORTUNA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNA. Finalmente dopo anni ed anni le richieste delle popolazioni friulane, giuliane ed isontine stanno per avere il giusto e logico esaudimento. La Camera si appresta ad approvare la legge elettorale che permetterà di dare pratica attuazione allo statuto della quinta regione autonoma della Repubblica.

Il gruppo socialista annunzia il suo voto favorevole per una serie di considerazioni politiche generali, per un complesso di motivi economici e sociali di carattere nazionale e infine per un puntuale adempimento del mandato che quasi il 90 per cento delle popolazioni interessate ha conferito con i suffragi elettorali ai rappresentanti dei vari partiti democratici e regionalisti.

Il consenso socialista alla legge elettorale si richiama alla visione generale che ha il nostro partito dell'ordinamento dello Stato, visione del tutto conforme alla statuizione della Carta costituzionale. L'obbligo di attuare tempestivamente il dettato della Carta costituzionale non deriva solo dall'ossequio formale a precetti che attendono la loro forza cogente dalla regolamentazione specifica, ma è rafforzato dalla precisa convinzione che il nostro gruppo ha in ordine all'urgenza della liquidazione delle catene burocratiche centralizzate, quale condizione per creare le basi di uno Stato moderno, agile, che si fonda sull'autogoverno e non sulle ordinanze prefettizie.

Il consenso socialista alla legge si accresce inoltre di contenuto e di significato nel momento in cui è posta alla base di tutta la nostra azione politica ed economica la programmazione nazionale da articolarsi necessariamente in organismi regionali, condizione questa fondamentale per fare della programmazione non una serie di disposizioni corporative, ma un grande fatto democratico di rinnovamento totale del nostro paese.

Infine il consenso del gruppo socialista è sorretto dalla spinta costante ed ansiosa dei friulani, dei giuliani e degli isontini, che attendono di poter infondere tutte le loro energie nell'autogoverno per iniziare subito l'opera di rinascita di queste terre tormentate, e porre mano con entusiasmo e tenacia all'inizio della loro ripresa economica.

E a coloro che, nel corso di questo dibattito, hanno accennato, e anche in quest'aula ultimamente, ad un pericolo che questa regione può rappresentare per il confine orientale della patria, dobbiamo solamente ricordare il nostro passato recente. Tutti coloro che sono stati capaci di prendere le armi e di tenere alta la bandiera italiana contro l'invasore tedesco, tutti i partigiani che hanno combattuto nelle nostre terre, sono oggi regionalisti. Ed a coloro che oggi si appellano al patriottismo e che con la loro azione avevano consegnato la nostra terra alla dominazione del terzo *Reich* noi diciamo che il patriottismo delle popolazioni friulane e giuliane non è e non può essere minimamente infirmato dalle loro aspirazioni regionalistiche: di questo patriottismo le nostre genti hanno dato luminosa prova tra il 1943 e il 1945, quando chi voleva e doveva combattere sapeva bene chi era il nemico.

Noi votiamo perciò con piena coscienza e convinti di interpretare del Friuli e della Venezia Giulia, con le istanze più vive, le legittime attese e le più grandi speranze. (*Applausi a sinistra — Congratulazioni*).

LIZZERO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIZZERO. Il gruppo comunista esprime la sua profonda soddisfazione e annuncia il suo voto favorevole alla legge che ci apprestiamo ad approvare; legge che deve essere considerata l'atto conclusivo del lungo e contrastato *iter* della istituzione della quinta regione a statuto speciale. Noi abbiamo detto, anche precedentemente, che l'istituzione della regione Friuli-Venezia Giulia non la consideriamo soltanto in sé e per sé, ma come il primo atto e l'avvio all'attuazione dell'ordinamento regionale in tutto il paese, secondo quanto è sancito dalla Costituzione.

Noi comunisti ci rammarichiamo soltanto dell'inevitabile ritardo che questa legge subirà nella sua approvazione al Senato per l'imminente crisi di Governo, data la grande attesa che vi è nelle nostre popolazioni per l'autonomia della regione. E anch'io dico,

come i colleghi che mi hanno preceduto, che l'autonomia regionale darà alle nostre popolazioni un mezzo essenziale per avviare un grande programma di rinascita.

Respingiamo anche noi la tesi secondo la quale la costituzione della regione comporterebbe seri pericoli alla nostra frontiera orientale.

Coloro che sono qui oggi a votare a favore di questa legge hanno combattuto con le armi contro il nemico del nostro paese, riaffermando l'italianità di quelle terre: sono perciò convinto che l'istituzione della regione unirà italiani e sloveni alla nazione e darà l'avvio ad un processo di sviluppo economico che porterà a migliori condizioni di vita la nostra gente.

L'importanza dell'autonomia regionale è stata messa drammaticamente in risalto dalla recente tragedia del Vajont. Se la regione Friuli-Venezia Giulia fosse già stata istituita, forse quella tragedia, almeno nei termini in cui si è verificata, si sarebbe potuta scongiurare, perché gli enti locali e le loro popolazioni avrebbero avuto miglior modo di farsi ascoltare presso le autorità preposte a prevenire il pericolo.

Per queste ragioni, per la speranza e per la certezza di uno sviluppo di quelle terre, noi comunisti voteremo a favore di questa proposta di legge. (*Applausi all'estrema sinistra*).

ROBERTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Le ragioni per le quali il gruppo del Movimento sociale italiano voterà contro il provvedimento sono state ampiamente esposte nel corso di questa discussione, così come furono largamente illustrate durante il drammatico dibattito che si svolse nella scorsa legislatura sul provvedimento istitutivo della regione stessa.

Le dichiarazioni di voto che abbiamo testé udito in quest'aula, tranne quelle socialcomuniste, che giustamente — dal loro punto di vista — rappresentano un peana per l'approvazione di questa legge che costituisce una delle pietre miliari da essi segnate sul cammino della disintegrazione dell'unità nazionale e del concetto stesso della nazione italiana, le altre dichiarazioni di voto — dicevo — ci sono apparse in realtà delle forme mortificate di scusa per l'adesione data a questo provvedimento da tutti gli altri gruppi, ci sono apparse quasi come le giustificazioni che i complici ritengono necessario dare quando si associano ad una cattiva azione. E questa che il Parlamento italiano sta per compiere oggi è una

cattiva azione (*Proteste al centro*), contro la quale il Movimento sociale italiano, da solo, conduce la sua battaglia con un'opposizione assoluta e integrale. E in questo modo che noi intendiamo l'opposizione: non soltanto l'opposizione di principio che si rassegna poi, nel momento della battaglia, all'accettazione delle conseguenze e dell'azione della maggioranza, ma una opposizione che si esercita continuamente e attivamente.

L'essere restati noi soli a combattere fino all'ultimo questa battaglia ci addolora, ma non ci scoraggia. Noi l'abbiamo combattuta, ripeto, soprattutto come un atto di fede, per manifestare ai nostri connazionali che sono restati nella zona *B* il nostro sentimento di adesione piena e per dare ad essi una testimonianza ed una imperitura speranza. (*Applausi a destra — Commenti*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 49.

(*E approvato*).

Ricordo che il titolo della proposta di legge è quello adottato nel testo della Commissione: « Norme per la elezione e la convocazione del primo consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e del contenzioso elettorale ».


Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Pongo in votazione la tabella A:

Pongo in votazione la tabella *B*:



**ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA**

.....
Data dell'elezione

Collegio di

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

Firma dello Scrutatore



(È approvata).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Nomina della Commissione di vigilanza sulla biblioteca.

PRESIDENTE. Comunico che ho chiamato a far parte della Commissione di vigilanza sulla biblioteca della Camera gli onorevoli questori Bozzi e Buttè e gli onorevoli deputati Alatri, Franceschini e Malagugini.

Annuncio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

PICCIOTTO ed altri: « Estensione della concessione speciale " C " per i viaggi sulle ferrovie dello Stato a favore dei figli dei dipendenti dello Stato che frequentino corsi universitari » (698);

LEONE RAFFAELE: « Estensione del beneficio di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 1962, n. 1499, agli ufficiali promossi nella posizione di " a disposizione " e raggiunti, alla data del 1° gennaio 1962, dai limiti di età previsti dall'articolo 20 della legge 10 aprile 1954, n. 113 » (699);

LEONE RAFFAELE: « Modifica all'articolo 143 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica » (700);

LONGONI ed altri: « Norme integrative e interpretative del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, concernente il regolamento per la professione di geometra » (701);

LENTI ed altri: « Modifica all'articolo 1 della legge 12 giugno 1955, n. 481, in materia di imposta generale sull'entrata per il commercio dell'oro e delle monete d'oro e d'argento » (702);

GONELLA GIUSEPPE ed altri: « Rimpatrio delle salme degli appartenenti alla gente di mare deceduti all'estero per sinistri e infortuni marittimi » (703);

CRUCIANI: « Modifiche alla legge 23 dicembre 1917, n. 2043, relativa al consorzio per la pesca e l'acquicoltura del lago Trasimeno » (704);

SEMERARO: « Provvidenze a favore dei complessi bandistici » (705);

SCALIA ed altri: « Riordinamento ed estensione dell'assistenza antitubercolare — trasferimento all'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi » (706).

Saranno stampate e distribuite. Le prime sei, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede; delle altre, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Informo che nella seduta di mercoledì 30 ottobre della XII Commissione (Industria) in sede legislativa sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

VIGORELLI: « Concessione di edicole a favore dei ciechi civili » (219), *con modificazioni*;

« Autorizzazione alla spesa di lire 2 miliardi per la concessione di contributi sugli interessi per la effettuazione delle operazioni di credito finanziario di cui all'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635 » (*Approvato dalla V Commissione del Senato*) (586).

L'VIII Commissione (Istruzione), nella seduta di stamane in sede legislativa, ha approvato il seguente disegno di legge:

« Contributo straordinario dello Stato alle spese per le celebrazioni nazionali del IV centenario della morte di Michelangelo Buonarroti e del IV centenario della nascita di Galileo Galilei » (*Approvato dalla VI Commissione del Senato*) (610).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge Lizzero, Luzzatto, Zucalli, Armani ed altri oggi esaminata: « Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e del contenzioso elettorale ».

Indico la votazione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	379
Maggioranza	190
Voti favorevoli	341
Voti contrari	38

(*La Camera approva*).

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1963

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli	Borsari	Crapsi	Galli
Abenante	Bosisio	Cruciani	Galluzzi
Alatri	Botta	Curti Aurelio	Gambelli Fenili
Alba	Bottari	Dagnino	Gatto
Alboni	Bova	D'Alessio	Gelmini
Alessandrini	Bozzi	Dall'Armellina	Gessi Nives
Alini	Breganze	D'Arezzo	Ghio
Amadeo	Bressani	Dárída	Ghislandi
Amatucci	Brighenti	De Capua	Giachini
Amendola Pietro	Brodolini	Degli Esposti	Gioia
Amodio	Brodolini	De Leonardis	Giolitti
Anderlini	Buttè	Delfino	Giomo
Andreotti	Buzzetti	Della Briotta	Giorgi
Anfuso	Buzzi	Dell'Andro	Girardin
Angelini	Cacciatore	Delle Fave	Giugni Lattari Jole
Antonini	Caiazza	De Lorenzo	Goehring
Arenella	Calabrò	De Maria	Gombi
Armani	Calasso	De Martino	Gonella Giuseppe
Armaroli	Calvaresi	De Marzio	Gorreri
Azzaro	Calvetti	De Meo	Graziosi
Baldani Guerra	Calvi	De Mita	Greppi
Baldi	Canestrari	De Pascális	Grezzi
Barba	Cantalupo	De Pasquale	Grilli Giovanni
Barbi	Cappello	De Zan	Guadalupi
Barca	Caprara	Diaz Laura	Guerrini Giorgio
Bardini	Capua	Dietl	Guerrini Rodolfo
Baroni	Carra	Di Mauro Ado Guido	Illuminati
Basile Guido	Cassiani	Di Mauro Luigi	Imperiale
Baslini	Castellucci	Di Nardo	Ingrao
Bastianelli	Catella	Di Piazza	Jacazzi
Battistella	Cattani	D'Ippolito	Làconi
Bavetta	Cavallaro	Di Primio	Laforgia
Beccastrini	Ceccherini	Donát-Cattín	Lajólo
Belci	Céngarle	Dossetti	Lami
Belotti	Ceravolo	Élkan	La Penna
Bensi	Ceruti Carlo	Evangelisti	Lattanzio
Beragnoli	Chiaromonte	Fabbri Francesco	Lauricella
Berlinguer Mario	Cianca	Fabbri Riccardo	Lenti
Bernetic Maria	Cinciari Rodano Ma-	Failla	Leonardi
Bertoldi	ria Lisa	Fanales	Leone Raffaele
Biaggi Francantonio	Coccia	Fasoli	Leopardi Dittaiuti
Biagini	Cocco Maria	Feroli	Lettieri
Biancani	Codacci-Pisanelli	Ferrari Riccardo	Levi Arian Giorgina
Bianchi Fortunato	Codignola	Ferri Mauro	Lezzi
Bianchi Gerardo	Colasanto	Fibbi Giulietta	Li Causi
Biasutti	Colleoni	Finocchiaro	Lizzero
Bignardi	Colleselli	Fiumanò	Lombardi Riccardo
Bima	Colombo Emilio	Folchi	Longoni
Bisantis	Colombo Renato	Forlani	Loperfido
Bo	Colombo Vittorino	Fornale	Lucifredi
Boldrini	Conci Elisabetta	Fortini	Lupis
Bologna	Corona Achille	Fortuna	Lusóli
Bonaiti	Corona Giacomo	Fracassi	Luzzatto
Bontade Margherita	Cortese Giuseppe	Franchi	Macaluso
Borghesi	Cossiga	Franco Raffaele	Magno
Borra	Cottone	Franzo	Malagodi
		Fusaro	Malfatti Francesco
			Malfatti Franco

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1963

Mancini Antonio	Pietrobono
Mancini Giacomo	Pigni
Manco	Pintus
Manenti	Pirastu
Mannironi	Pistelli
Marangone	Pitzalis
Marchesi	Poerio
Mariani	Prearo
Mariconda	Principe
Marotta Vincenzo	Pucci Emilio
Marras	Pucci Ernesto
Martini Maria Eletta	Quintieri
Marzotto	Racchetti
Maschiella	Radi
Matarrese	Raffaelli
Mattarella	Raia
Mattarelli	Rampa
Matteotti	Raucci
Maulini	Re Giuseppina
Mazzoni	Reale Giuseppe
Melloni	Riccio
Menchinelli	Rinaldi
Merenda	Ripamonti
Messe	Roberti
Messinetti	Romanato
Miceli	Romano
Michelini	Romeo
Minasi	Romualdi
Miotti Carli Amalia	Rosati
Misasi	Rossanda Banfi
Monasterio	Rossana
Mosca	Rossi Paolo Mario
Mussa Ivaldi Vercelli	Rossinovich
Nannuzzi	Ruffini
Natoli	Rumór
Natta	Sabatini
Nicoletto	Salvi
Nicosia	Sandri
Novella	Sangalli
Nucci	Sanna
Ognibene	Santi
Origlia	Savio Emanuela
Pagliarani	Scarascia Mugnozza
Pajetta	Scarpa
Palleschi	Scionti
Paolicchi	Scricciolo
Pasqualicchio	Semeraro
Passoni	Serbandini
Pastore	Sereni
Patrini	Seroni
Pedini	Servadei
Pellegrino	Servello
Pennacchini	Sforza
Pertini	Simonacci
Piccinelli	Spagnoli
Picciotto	Spallone
Piccoli	Speciale
Pierangeli	Sponziello

Sulotto	Vecchietti
Tagliaferri	Venturini
Tambroni	Venturoli
Tantalo	Verga
Taverna	Veronesi
Taviani	Vespignani
Tempia Valenta	Vestri
Terranova Corrado	Vicentini
Terranova Raffaele	Villa
Tesauo	Villani
Titomanlio Vittoria	Vincelli
Tognoni	Viviani Luciana
Toros Mario	Zaccagnini
Trentin	Zagari
Tripódi	Zanibelli
Truzzi	Zandi Tondi Carmen
Turchi	Zóboli
Urso	Zugno
Valori	

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bártole	Gennai Tonietti Erisia
Bassi	Malvestiti
Buffone	Pala
Cannizzo	Scarlato
Carcaterra	Sinesio
Cattaneo Petrini	Sorgi
Giannina	Vedovato
Corrao	

(concesso nella seduta odierna):

Gasco	Migliori
-------	----------

Annunzio di interrogazioni.

MAGNO, *Segretario*, legge le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

Sui lavori della Camera.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è esaurito. La Camera sarà convocata a domicilio.

La seduta termina alle 11,55.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. VITTORIO FALZONE

INTERROGAZIONI ANNUNZiate

Interrogazioni a risposta orale.

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, per sapere:

a) se siano a conoscenza del vivo e perdurante allarme delle popolazioni colpite dal

disastro del Vajont, per l'incombente pericolo costituito dalla situazione attuale della diga e dell'aumento costante del livello dell'invaso a monte;

b) se siano a conoscenza del pressante desiderio delle popolazioni interessate e, in particolar modo, di quelle di Erto e Casso di vedere risolti i gravi problemi dell'alloggio e della vita associata, anche in vista dell'imminente rigida stagione invernale.

« In relazione a quanto sopra, gl'interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti urgenti siano in corso di attuazione per l'eliminazione del pericolo di nuovi disastri e quali disposizioni siano state adottate per dare immediata attuazione alle richieste delle popolazioni di Erto e Casso di porre in opera, a mezzo di elementi prefabbricati, case di abitazioni, negozi e servizi sociali in località Pineto nella zona fra Claut e Cimolais, in attesa di una rapida, globale e definitiva soluzione del problema della ricostruzione dei comuni disastrati, tenendo conto delle indicazioni delle popolazioni interessate.

(430) « FORTUNA, MARANGONE, BALDANI GUERRA, GUERRINI GIORGIO, BERTOLDI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno e del tesoro, per conoscere se non intendano disporre la concessione di una pensione, quali vittime civili, alla vedova ed alla figlia undicenne di Gaspare Ergen, già in servizio quale guardiamerci alla stazione di Verona Porta Nuova, deceduto il 20 ottobre 1962 a seguito del noto attentato dinamitardo effettuato da elementi antitaliani al deposito bagagli della predetta stazione di Verona.

(431) « ROBERTI, FRANCHI, MANCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, e i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, per avere informazioni e chiarimenti sui seguenti fatti.

« Premesso che la società Lane Rossi ha un capitale di controllo di proprietà del gruppo E.N.I.; che nel corso dell'anno 1961 questa società ha stipulato accordi con i fratelli Giovanni e Mario Lebole, allora piccoli industriali in Arezzo dediti alla confezione di abiti maschili; che i fratelli Lebole, dapprima in società di fatto, si costituiscono in società in nome collettivo con atto notarile del 26 marzo 1961 sotto la ragione sociale I.C.A. (Industria Confezioni Aretine); che a due mesi di distan-

za e precisamente il 26 maggio 1961 cambiò denominazione in « Euroconf. italiana, I.C.A. » e infine il 16 dicembre 1961 la società in nome collettivo divenne società per azioni sotto la ragione sociale « Lebole Euroconf. S.p.Az. » con un capitale di lire due milioni attribuito per metà a ciascuno dei due fratelli Lebole e corrispondente al capitale della società, come risulta da perizia giurata depositata presso la cancelleria del tribunale di Arezzo in data 12 dicembre 1961; che in data 4 febbraio 1962 il capitale della « Lebole Euroconf. S.p.Az. » venne aumentato da due milioni a 2 miliardi (due mila milioni) da versare alla società in più rate all'anno; che a questo momento intervenne come socia della « Lebole Euroconf. » la società Lane Rossi, acquistando la metà delle azioni (e cioè 1 milione di azioni) e pagandola 2 miliardi e cinquecento milioni, vale a dire attribuendo alla società « Lebole Euroconf. » il valore di 5 miliardi di lire.

« Tutto ciò premesso l'interrogante chiede: al Ministro delle partecipazioni statali di conoscere:

1) se è giustificato e verosimile e in base a quali elementi obiettivi che una società sotto il controllo del suo ministero valuti 5 miliardi una impresa che solo pochi mesi prima era modestissima e la cui attività, anche dopo la straordinaria carriera, era stata valutata con una cifra largamente inferiore, come risulta del resto dalla perizia giurata e dal bilancio della « Lebole »;

2) in qual modo e con quali mezzi il Ministero delle partecipazioni statali può esercitare effettivo controllo su operazioni del genere e assumere la responsabilità;

al Ministro del tesoro di conoscere se è opportuno che funzionari del suo ministero continuino ad essere consiglieri e sindaci di enti pubblici, non essendo in grado per ragioni evidenti di cumulo di lavoro di esercitare un effettivo controllo, come è supponibile sia avvenuto nell'« affare » in esame, tenendo presente che il Ministero del tesoro è rappresentato nell'E.N.I. dal ragioniere generale dello Stato in persona;

al Presidente del Consiglio dei ministri di conoscere se, controllati i dati esposti dall'interrogante, che è disposto a rimmettergli i documenti in suo possesso, non ritenga conveniente disporre una indagine per accertare se questa anormale operazione di un ente statale e di una società sotto il suo controllo abbia avuto regolare svolgimento e corrisponda agli interessi collettivi e alle finalità istituzionali degli enti stessi.

(432)

« PACCIARDI ».

Interrogazioni a risposta scritta.

SEMERARO. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se ritengano ormai esauriti i controlli diretti ad accertare la valutazione — d'altronde effettuata da tecnici di provato valore professionale e di larga esperienza in materia — dei terreni boschivi di Marina di Ginosa di proprietà della sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania: terreni che, attesa la loro intrasformabilità, sono stati destinati ad investimenti di carattere turistico, su organici piani predisposti dall'ente proprietario, in applicazione, da una parte, del principio economico dell'incremento delle retrostanti zone agricole mediante i detti investimenti ed in applicazione, dall'altra, dello strumento della permuta (unico contratto idoneo al trasferimento dei beni degli enti di riforma, attesa la loro particolare natura giuridica), onde conseguire in cambio terreni destinabili alla formazione della piccola proprietà contadina.

Specificatamente l'interrogante prospetta la urgenza della definizione di questa ormai vecchia pratica per i seguenti motivi specifici:

a) perché il ritardo ostacola la realizzazione delle due anzidette finalità, essendo i terreni ancora intatti da secoli (tanto che alcuni enti, come il comune di Castellaneta, per i primi investimenti del genere, li cedono a prezzo agevolato ed altri addirittura gratuitamente), privi di strade, acqua, luce e fogne;

b) perché i terreni che dovrebbero pervenire in cambio alla Sezione Puglia, mediante la permuta, essendo destinati ad integrare poderi non autosufficienti, non apportano ancora purtroppo i programmi benefici dei quali — in un momento particolarmente difficile per l'agricoltura come l'attuale — non si può fare a meno, in quanto si tende in tal modo ad aumentare il reddito ai coltivatori e ad arginare l'esodo dalle campagne, dando soprattutto sollievo a quegli elementi che, pur vivendo in particolarissime difficoltà per non aver fruito assegnazione di terreni buoni, stanno dimostrando un particolare spirito di attaccamento e di amore alla terra, da non seguire l'esempio di altri, espatriati per realizzare maggiori guadagni;

c) perché infine il lamentato ritardo pregiudica enormemente le iniziative e gli interessi di sani operatori economici del nord, come la Società « Lido della Magna Grecia » che ha audacemente effettuato in Marina di Ginosa i primi massicci investimenti (ristoranti e bar) su terreni dati in sola concessione.

in vista della permuta, nonché le iniziative di altri operatori che — atteso tale stato di perplessità determinato dalla mancata approvazione degli atti — si stanno attenendo dal richiedere terreni pinetati alla stessa Sezione Puglia, la quale ne dispone ancora di ben ettari 250 in Marina di Ginosa;

d) perché infine il ritardo dell'approvazione incide sul destino di altre permutate turistiche opportunamente predisposte dall'Ente Puglia, relative a zone quali quelle di Otranto e del Gargano, i cui comuni ed enti del turismo interessati (quale quello di Lecce) fanno pervenire sollecitazioni in vista di un sicuro sviluppo del quale beneficerebbero le popolazioni; preoccupati detti enti che gli operatori richiedenti si orientino verso altri posti, in considerazione, per esempio, che tutta la fascia Jonico-Metapontina dispone di oltre tremila ettari di pinete, tra cui quella del comune di Castellaneta ormai già razionalmente adattata e lanciata verso il turismo ad alto livello. (2778)

MONASTERIO, MICELI, MAGNO, CALLASSO, D'IPPOLITO, MATARRESE, GREZZI, DE FLORIO, CRAPSI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se abbia fondamento la voce secondo la quale sarebbe stata emanata una disposizione per cui la sezione di riforma apulo-lucana sarebbe tenuta a fornire le richieste garanzie solo quando la corresponsione delle anticipazioni colturali ai contadini assegnatari sia effettuata dai consorzi agrari.

E, ove la citata voce abbia fondamento, per conoscere:

a) se non ritenga che l'iniziativa in parola, mentre lede gravemente gli interessi e l'autonomia di scelta, sul mercato, dei contadini, contribuisce a rafforzare le note depredate posizioni di monopolio della Federconsorzi ai danni delle autentiche organizzazioni cooperative ed, anzitutto, del Consorzio (Consemalmo) espressamente promosso dalla citata sezione di riforma;

b) se non reputi, pertanto, di dovere revocare, con la necessaria urgenza, la predetta disposizione. (2779)

ZAPPA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se intenda intervenire presso l'Alitalia al fine di regolare un grave disservizio che si verifica sui voli nazionali, allorché i viaggiatori all'arrivo negli aeroporti sono obbligati a svincolare il loro bagaglio, quindi senza alcun documento sono costretti ad affidarlo ai servizi di autotra-

sporto al Terminal e, in caso di smarrimento, come più volte è avvenuto, i titolari del bagaglio non ne possono dimostrare l'appartenenza.

Sembra all'interrogante che il viaggiatore abbia diritto, allorché parte dall'Aier-terminal e arriva all'Ail-terminal, a consegnare e a ritirare in detti uffici il suo bagaglio con ogni garanzia. (2780)

MONASTERIO. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere:

a) se siano informati dello sgomento e dello sdegno che ha suscitato nelle popolazioni della provincia di Brindisi l'iniziativa, adottata di recente dalla ditta Francesco Guadalupi e da altre ditte gerenti « centri risanamento latte », di portare il prezzo, per litro, del latte pastorizzato da lire 120 a lire 140 (in bottiglia) e da lire 130 a 150 (in contenitori tetrapac), prezzo che non ha l'eguale in nessuna provincia d'Italia e risulta notevolmente superiore a quello praticato nelle confinanti province di Lecce (lire 120), Taranto (110) e Bari (110);

b) se non considerino la suddetta gravissima iniziativa eloquente prova della inazione degli organi proposti alla disciplina dei prezzi ed alla tutela del potere d'acquisto dei consumatori, sempre più compromesso dalla incontrollata speculazione dei monopoli e del grande commercio;

c) se non reputino doveroso emanare le disposizioni necessarie affinché nella provincia di Brindisi il prezzo del latte al consumatore venga rigorosamente disciplinato, garantendo, in pari tempo, ai produttori un prezzo remunerativo, sulla base di quello (lire 75 per litro alla stalla) praticato nella provincia di Bari dopo che il prezzo al consumo è stato portato da lire 100 a lire 110. (2781)

ZINCONE. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Affinché (con riferimento a quanto scritto a pagina 46, primo capoverso, del volume « Relazioni e bilancio » dell'E.N.I. al 30 aprile 1963) voglia comunicare a quanto ammonti la perdita subita dall'E.N.I. e aziende consociate a seguito dell'attività di ricerca mineraria in Somalia, che, non avendo posto in rilievo alcuna situazione degna di interesse, è stata messa in liquidazione. (2782)

ZINCONE. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

a) se risponda a verità la notizia pubblicata nel numero 43 del settimanale *ABC*, a firma dell'ex direttore del quotidiano *Il*

Giorno, dottor Giovanni Baldacci, circa l'esistenza di un permanente passivo di gestione di 150 milioni al mese nell'amministrazione del predetto giornale;

b) per quale motivo tanto nella relazione del consiglio di amministrazione dell'E.N.I. che in quella del collegio dei sindaci (pubblicate in unico volume con la data del 30 aprile 1963) manchi ogni cenno sull'attività delle società S.E.G.I.S.A. e S.T.I.E.M., rispettivamente, editrice e stampatrice del quotidiano *Il Giorno*, benché le predette società siano elencate a pagina 29 fra le partecipazioni dell'ente e benché si precisi a pagina 24 che la partecipazione dell'ente nella S.E.G.I.S.A., attraverso la consociata S.O. F.I.D., sia aumentata al 99,69 per cento. (2783)

DE CAPUA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per avere notizie in merito alla costruzione dell'edificio scolastico destinato ad accogliere l'Istituto tecnico commerciale di Cerignola (Foggia).

In particolare, l'interrogante domanda di conoscere le ragioni per le quali non si dà inizio alla costruzione e se è vero che il ministero ha da tempo stanziato le somme occorrenti.

In conseguenza, la numerosa popolazione studentesca è ancor oggi costretta a frequentare le lezioni in locali angusti, inadeguati e non funzionali, il cui adattamento è costato somme considerevoli e il cui canone locativo è particolarmente alto.

L'interrogante chiede, infine, di conoscere se e quando entrerà in funzione il normale consiglio di amministrazione. (2784)

ZUCALLI, CECCHERINI E ROMANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali provvedimenti il Governo abbia preso o intenda prendere per assicurare alle popolazioni della valle del Vajont e del Piave la tranquillità a cui hanno diritto, dopo le tragiche vicende dell'ottobre 1963.

L'aumento del livello del lago formatosi a monte della frana del Toc mantiene infatti in allarme gli abitanti della zona.

Uguale inquietudine si è diffusa nell'alta valle del Cordevole, in quanto si ritiene che le caratteristiche idrogeologiche della zona siano analoghe a quelle del Vajont.

Lo sbarramento della valle, ora, in corso di ultimazione, e l'invaso successivo potrebbero quindi essere la premessa di una sciagura forse anche più grave di quella di Longarone. (2785)

CAPRARA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non intenda disporre, come il caso richiede, un'accurata indagine presso il comune di Cercola (Napoli) sulla complessa e poco chiara vicenda della vendita di suolo comunale sito alla via Bammacaro. Nel 1954 il consiglio comunale addivenne alla decisione di venderlo ma il sindaco ha condotto in questi anni la relativa procedura in modo da favorire alcuni abusivi occupanti del suolo, proteggere di fatto un acquirente concedendogli una dilazione nel pagamento di ben 5 anni e mezzo e danneggiare invece un acquirente legittimo che, avendo fatto domanda di acquisto sin dal novembre 1955 ed avendo versato la somma richiestagli in pagamento di ciò che restava del lotto primitivo nel febbraio del 1959, non ha ottenuto, nonostante le ripetute sollecitazioni svolte anche in forma legale, la stipula del definitivo atto di trasferimento. Tale singolare comportamento del sindaco può trovare spiegazione nel fatto che gli occupanti abusivi sono persone a lui gradite, delle quali una è membro della giunta. In considerazione di quanto sopra l'interrogante chiede se non si intenda accertare le responsabilità dell'amministrazione per la protezione accordata, in vari tempi e modi, a privati interessi a danno di quelli pubblici; come si intendano tutelare gli interessi legittimi di chi ha correttamente chiesto in vendita e pagato, e come si ritenga di salvaguardare gli interessi patrimoniali del comune che il sindaco ha manomesso anche per motivi di discriminazione politica. (2786)

MICELI E POERIO. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Sull'arbitrario intervento della polizia in una manifestazione studentesca di protesta contro la grave situazione scolastica nella città di Catanzaro.

Nella giornata di ieri tutti gli studenti della città di Catanzaro scendevano in compatto sciopero unitario, per richiedere la fine del caos scolastico determinato da mancanza di aule e di personale insegnante.

La manifestazione si svolgeva pacificamente ed ordinatamente lungo le vie cittadine, quando la polizia interveniva brutalmente strappando cartelli, insultando e malmenando i partecipanti.

Non contenta di questo intervento ingiustificato e brutale, la polizia procedeva al fermo di alcuni giovani e tra essi di un tal Gregoraci Pietro, di anni 15, reo soltanto di essere figlio di un lavoratore invisato alla polizia stessa per una attività politica.

Gli interroganti chiedono se i Ministri interrogati non intendano provvedere esemplarmente nei confronti dei funzionari di polizia responsabili dei predetti abusi e non intendano intervenire per risanare d'urgenza la situazione scolastica della città di Catanzaro. (2787)

NAPOLI E CARIGLIA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per rimuovere lo stato di irritazione e di preoccupazione creatosi tra alcune categorie di funzionari, per il fatto che, in data 26 settembre 1963, il consiglio di amministrazione ha proceduto, tra l'altro, alle designazioni per le promozioni nelle qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione, senza che sia stato preventivamente notificato agli scrutinabili il rapporto informativo, così come previsto dall'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La omissione della notifica di cui sopra potrebbe ripercuotersi su tutto il procedimento amministrativo, inficiandone la legittimità, dato che i rapporti informativi sono suscettibili di modifica, a seguito di ricorso giurisdizionale; certamente proponibile in base alla vigente legislazione.

Infatti, la definitività dei provvedimenti del consiglio di amministrazione, in ordine ai rapporti sugli scrutinabili, significa solamente che essi non sono impugnabili con ricorso gerarchico, ma non precludono il ricorso giurisdizionale da parte degli interessati, in applicazione all'articolo 113 della Costituzione.

Pertanto, gli interroganti chiedono se il Ministro non riconosca la necessità di rivedere la situazione e adottare i provvedimenti conseguenziali, allo scopo di eliminare lo stato di irritazione esistente tra i non designati, che si ritengono oggetto di una ingiustizia, dovuta ad erronea applicazione della legge, e quello di preoccupazione determinatosi tra i designati, i quali temono i gravi danni morali che loro deriverebbero, nel caso di annullamento delle promozioni. (2788)

ABELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non intenda disporre che al dottor Azzali Carlo, colonnello A.A.R. pilota, collocato in P.A. per sfollamento, residente a Udine, siano rimborsate le ritenute per tredicesime mensilità e per competenze percepite in più ammontanti complessivamente a lire 831.000 e derivanti da erronea interpretazione della legge 8 marzo 1952 che stabilisce che i divieti di cumulo di un tratta-

mento ordinario non privilegiato di quiescenza è limitato alla quota di pensione eccedente le lire 60.000 mensili, norma che, come sentenziato dal Consiglio di Stato, non è applicabile ai militari sfollati i quali debbono essere considerati in uno *status* intermedio e quindi non debbono essere assoggettati alle norme riguardanti i pensionati reimpiegati; tutto ciò tenendo presente che per i provvedimenti presi nei suoi confronti il dottor Azali dovette rinunciare all'incarico di insegnante non di ruolo e ai corrispondenti assegni sin dal 1° gennaio 1960. (2789)

PEDINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere per quale ragione sia stato chiuso all'esercizio scolastico l'edificio della scuola elementare di Malegno, in provincia di Brescia, e come si sia provveduto a garantire alle scolaresche l'insegnamento.

L'interrogante chiede, inoltre, quali misure verranno prese dall'amministrazione scolastica al fine di garantire, al più presto possibile, la normalizzazione della scuola elementare in detta località, già provata da particolare stato di disagio. (2790)

POERIO E MICELI. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere quali provvedimenti intenda prendere nei confronti di quei dipendenti delle aziende forestali dello Stato che per anni hanno lavorato nei cantieri dell'Ispettorato ripartimentale forestale e dell'Amministrazione del demanio delle foreste in Calabria.

A seguito dei noti provvedimenti di legge che volevano l'assunzione in organico ed il conseguente inquadramento di quanti — lavoratori — avessero lavorato nei cantieri forestali ed alle dirette dipendenze delle aziende di Stato o degli appaltatori concessionari di lavori forestali per conto delle aziende di Stato, molti lavoratori hanno regolarmente avanzato richiesta per il loro inquadramento in organico.

A tutt'oggi parecchi lavoratori restano ancora senza una sistemazione definitiva ed attendono il provvedimento che li inquadri nell'organico delle aziende di Stato per le foreste.

Tutti, pur avendo i requisiti di legge voluti per tempo maturato e per mansioni svolte, attendono una definitiva sistemazione del rapporto di lavoro e della dipendenza nonché della destinazione.

Gli interroganti chiedono se il Ministro non ravvisi la necessità e l'urgenza che alle

richieste dei lavoratori si dia una immediata risposta positiva e ciò al fine di arrivare alla sistemazione di un quadro organico per le aziende forestali e per dare un aiuto diretto a frenare lo spopolamento delle campagne soprattutto la parte di lavoratori che hanno acquisito una qualifica professionale. (2791)

MONASTERIO. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano informati:

a) delle prime conclusioni cui è pervenuta l'indagine, condotta dall'Amministrazione comunale di Brindisi con la partecipazione di un rappresentante dell'ispettorato della motorizzazione civile di Bari, sul funzionamento del servizio automobilistico urbano del capoluogo, indagine che avrebbe messo in luce lacune e storture tali da esporre a grave pericolo l'incolumità degli utenti, oltre che numerosi arbitrii e violazioni della concessione amministrativa comunale, delle leggi e delle disposizioni vigenti, tra cui l'esercizio abusivo della gran parte delle linee in gestione;

b) dell'ostinato rifiuto della ditta Moretto, esercente il predetto servizio, ad applicare il contratto collettivo di lavoro dei dipendenti da aziende esercenti autolinee in concessione, stipulato nello scorso agosto, con la mediazione del Ministro del lavoro, rifiuto che ha indotto le maestranze a proclamare, il 17 ottobre 1963, lo sciopero ad oltranza.

E per essere informato dei provvedimenti che i Ministri interrogati intendano adottare, secondo la loro specifica competenza, a salvaguardia della sicurezza degli utenti ed a tutela della legge, e perché la vertenza di lavoro in atto trovi, anche mercé l'eventuale intervento mediatore del competente ufficio provinciale, una equa composizione nel rispetto del contratto nazionale citato. (2792)

POERIO E MICELI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere come intenda intervenire per risolvere il problema della sistemazione nell'organico dei dipendenti della S.E.T. — Società esercizi telefonici — che agiscono in Calabria presso i vari posti telefonici distribuiti nella regione.

Molti di questi lavoratori, pure avendo per lungo tempo prestato servizio nei posti telefonici dei vari comuni calabresi, pure avendo avanzato regolare domanda nei modi e nei termini di legge per essere inquadrati nell'organico, pure avendo sostenuto le prove richieste, restano ancora fuori dell'inquadramento organico della Società esercizi telefonici che agisce nella regione calabrese.

« Tutto ciò in spregio a precise disposizioni di legge che vogliono la sistemazione e l'inquadramento nell'organico dell'azienda di Stato dei lavoratori che hanno maturato nel tempo e per le mansioni svolte il diritto all'inquadramento nell'organico stesso.

In questi giorni vivo allarme ha gettato tra i lavoratori non ancora regolarmente inquadrati la notizia che non si procederebbe alla sistemazione di quei dipendenti che a tutt'oggi sono fuori organico, quando si sa che il completamento dell'organico stesso ha bisogno di gran numero di quadri soprattutto in una regione come la Calabria ove la diffusione del telefono come mezzo di comunicazione va assumendo una larga espansione.

Gli interroganti chiedono un intervento urgente del Ministro per evitare che decine di giovani lavoratori vengano messi sul lastrico o lasciati fuori dell'organico. (2793)

DE MARZI FERNANDO, DE LEONARDIS, LA FORGIA, URSO, AGOSTA, TITOMANLIO VITTORIA E ARMANI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se, conoscendo la grave situazione in cui si sono venuti a trovare tutti i mugnai artigiani con l'applicazione della legge 15 febbraio 1963, n. 281; esaminata la situazione dei molini della provincia di Padova, nei riflessi dell'attrezzatura di cui essi attualmente dispongono, mancando di locali, di attrezzature idonee, di gabinetti di analisi previsti dalla legge per la produzione dei mangimi, che d'altra parte, data la crisi del settore, si trovano nell'assoluta impossibilità di poter provvedere a quanto disposto dalla circolare ministeriale del 9 settembre 1963, n. 61000, rilevato, altresì, che l'attuale attrezzatura dei molini è atta a produrre mangimi semplici e composti sia di grano che di granoturco nella loro più perfetta genuinità e che pertanto non possono essere alterati o sofisticati e conseguentemente ogni dichiarazione di analisi si rende oltremodo inopportuna, ribadito, inoltre, che in mancanza di adeguate attrezzature per le analisi i molini sarebbero costretti a rivolgersi quotidianamente a gabinetti attrezzati, con gravosi oneri relativi a costi di analisi, a spese di viaggio e trasporti inutili, perdite di tempo e gravi ritardi per la consegna delle merci con ripercussioni sulle vendite stesse a danno della libera concorrenza, sottolineato che l'immissione nei mangimi di prodotti estranei come ad esempio la pula di riso e il trutulo di granoturco macinato, possono facilmente essere individuati dagli accertatori con sistemi semplici e non costosi e che per-

tanto le eventuali sofisticazioni possono essere individuate con estrema facilità e tempestività, tenuto presente che i molini produttori di spezzati e farinacei di granoturco si vedrebbero costretti a rivolgersi esclusivamente agli importatori di granone estero (che a volte presentano caratteristiche non consone alla legge), disertando l'approvvigionamento del granoturco presso gli agricoltori, i quali in considerazione della tarda stagione di maturazione del granoturco non sono in grado di immettere nel mercato cereale essiccato secondo le esigenze della legge, non ritenga opportuno provvedere, almeno provvisoriamente, che i mangimi semplici e composti di origine vegetale prodotti dai molini vengano solamente sottoposti all'obbligo dell'applicazione del cartellino nel quale siano riportate, la ragione sociale del molino produttore, e la qualità delle merci (crusca, cruschetto, tritello, farinaccio, farinetta — per il grano — crusca, farina, spezzato, farina integrale — per il granoturco) e che la vendita dei mangimi semplici e composti possa avvenire negli stessi locali di produzione, senza le prescrizioni previste dalla circolare ministeriale del 9 settembre 1963, n. 61000, allegato n. 2. (2794)

RICCIO. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e delle finanze.* — Per chiedere se si ritengano demaniali i terreni del fondo Lago Matera in provincia di Caserta e se, pertanto, riconoscano il diritto al pascolo a favore dei pastori su tutte le terre di risulta a seguito del ritiro delle acque sia per le zone concesse alla Società elettrica meridionale ora Enel sia per quelle che sarebbero state date in fitto dalla S.M.E. alla società Lamo-Fiorentino.

E per chiedere altresì se ritengano revocare ogni concessione per sfruttamento delle acque a fine industriale in modo che il lago possa costituire il grande centro di iniziative turistiche del matese e del Mezzogiorno di Italia. (2795)

BALDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione in atto in materia di pensioni invalidità e vecchiaia e del vivo e crescente malcontento tra i rurali pensionabili a norma della legge del 26 ottobre 1957, n. 1047 e del 9 gennaio 1963, n. 9.

L'interrogante desidererebbe sapere inoltre se tale diffuso malcontento (per la giacenza da due o tre anni di decine e migliaia di domande di pensione) sia dovuto al fatto che gli interessati, pur avendo maturato il diritto a seguito del versamento dei necessari con-

tributi, debbono attendere per anni la liquidazione in quanto subordinata alla pubblicazione degli elenchi suppletivi che comportano variazioni determinanti agli elenchi principali già divenuti definitivi.

L'interrogante domanda se, riscontrato quanto sopra conforme a verità, il Ministro non reputi opportuno emanare disposizioni alle sedi provinciali dell'I.N.P.S. affinché tengano valide, nel conteggio dei contributi per la determinazione del diritto alla pensione vecchiaia o invalidità dei richiedenti coltivatori diretti, coloni e mezzadri, le certificazioni provvisorie rilasciate dagli S.C.A.U. (Servizio dei contributi agricoli unificati) in attesa degli elenchi di variazione. (2796)

ABENANTE. — *Al Ministro della sanità.*
— Per conoscere — ai fini della concessione dell'equo indennizzo — (articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686), se esso competa agli impiegati dello Stato che abbiano contratto le sottototate infermità, in quanto le stesse non sono elencate nelle tabelle *A* e *B* annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648:

reumatismo con artrite alle ginocchia;
rinite cronica ipertrofica; sinusite frontale;
artrosi lombo sacrale. (2797)